



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE**

*Procedimento  
P355/2014*

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile e Fallimentare, composto dai Magistrati:

Dott. Mauro Terranova	Presidente
Dott.ssa Clelia Maltese	Giudice
Dott.ssa Monica Montante	Giudice delegato

riunito in Camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 ottobre u.s., ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso ex art. 161 L.F. depositato in data 1 luglio 2014, con il quale la Iregel s.r.l., la Sudgel s.r.l. e la Sicilgel s.r.l. in liquidazione - premettendo di appartenere ad un unico gruppo societario in senso atecnico (c.d. Gruppo Terranova/C...), tenuto conto della identità dell'organo amministrativo (per la Sicilgel sino alla data in cui la stessa è stata posta in liquidazione), nonché dei rapporti di garanzia fideiussoria in essere tra le varie società e della concomitanza temporale della crisi finanziaria che le ha investite - hanno chiesto di essere ammesse alla procedura di concordato preventivo, proponendo le prime due un concordato con continuità aziendale ex art. 186 b/s L.F. e la terza un concordato di tipo liquidatorio;

considerato che, con decreto collegiale del 15/17 luglio 2014, le ricorrenti sono state invitate a dedurre su talune questioni problematiche ed a fornire le necessarie integrazioni documentali a corredo della proposta;

esaminate le "note integrative" depositate il 16 settembre 2014 e la documentazione alle stesse allegata;

osservato che, con successivo decreto del 25 settembre-3 ottobre 2014, il Tribunale ha fissato l'udienza ex art. 162 comma II L.F., rilevando il compimento, da parte della Iregel s.r.l. di un atto di straordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Tribunale ex art. 161 comma VII L.F., quale la stipula del contratto di locazione, in data 29 agosto 2014, con la Marr s.p.a. della durata di dodici anni ed evidenziando vari profili di inammissibilità delle proposte in esame con riguardo, anzitutto, alla durata del concordato e ad altri aspetti, già rilevati e non emendati con le richiamate "note integrative" depositate il 16 settembre 2014;

*M*

viste le note autorizzate depositate dalle proponenti il 17 ottobre u.s., in seno alle quali le ricorrenti hanno chiesto un differimento dell'udienza fissata per il 21 ottobre al fine di poter presentare, entro un termine assegnando, una integrazione del piano con la relativa attestazione giurata;

considerato che simile richiesta, volta ad ottenere la concessione di un termine per le suddette finalità, è stata reiterata all'udienza camerale del 21 ottobre;

#### OSSERVA

Le proposte avanzate sia dalla Iregel s.r.l. che dalla Sudgel s.r.l., prevedono, in sintesi tra l'altro: *"la sospensione del pagamento dei mutui ipotecari contratti dalla società fino al 31/12/2015 e la rimodulazione degli stessi in 15 anni, con applicazione dei tassi d'interesse stabiliti nei precedenti contratti nel periodo di moratoria e nel periodo di ammortamento"*, nonché *"la rateizzazione dei debiti erariali iscritti a ruolo in 120 rate mensili, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, a partire da gennaio 2015"*.

Va evidenziato che per la Iregel s.r.l. la principale fonte finanziaria destinata alla soddisfazione del passivo concordatario è rappresentata dai *"freecash flow"* della gestione operativa, a pari a regime a circa € 260.000 l'anno (di cui € 130.000,00- pari al contributo dato dal GSE per la produzione di energia con l'impianto fotovoltaico- al servizio del debito privilegiato del creditore Iresolar, in virtù di un regolare contratto di cessione del credito pro solvendo), mentre per la Sudgel tale stima ammonta a circa € 275.000.

Orbene, le domande in esame sono inammissibili, atteso che i piani proposti sono privi del requisito di fattibilità anzitutto sotto il profilo della durata del concordato prospettato.

A quest'ultimo riguardo deve, infatti, richiamarsi quanto, in proposito, statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1521 del 23.1.2013, la quale ha affermato il principio secondo cui, nell'ambito del giudizio di fattibilità del piano di concordato riservato al giudice (valutazione della causa concreta) rientra anche il controllo sul rispetto di uno dei requisiti del piano stesso costituito, oltre che *"dal riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato"*, dalla circostanza che ciò avvenga *"in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti"*.

Nella giurisprudenza di merito, sul punto, muovendo dall'assenza di una norma che fissi in modo preciso il limite temporale di durata della procedura concordataria, con specifico riferimento alla fase di attuazione del piano di risanamento della crisi d'impresa, si è ritenuto, in modo condivisibile, di dover procedere, mediante interpretazione analogica, all'applicazione dell'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto sulla ragionevole durata del processo), che, nel comma aggiunto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 55, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, fissa in sei anni la durata della procedura di



esecuzione concorsuale, anche alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva quantificato in sette anni la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa (cfr. Cass. n. 9254/2012).

Sussiste, dunque, senza dubbio l'esigenza di stabilire nel limite di tre o, comunque, di cinque anni il tempo ragionevole entro cui deve essere attuato il piano concordatario.

Si rende, infatti, necessaria, in caso contrario, una adeguata motivazione della scelta operata, con particolare riguardo alla predisposizione di misure dirette a prevenire eventuali rischi che possano compromettere la realizzazione del programma concordatario, in considerazione del dato inconfutabile che, con l'ampliamento del lasso di tempo in discorso, vengono in rilievo numerose variabili destinate ad incidere inevitabilmente sulla concreta realizzabilità del piano (cfr. Tribunale di Modena 13 giugno 2013, Tribunale di Siracusa 15 novembre 2013 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 15 maggio 2014).

Ora, facendo applicazione degli anzidetti principi alla odierna fattispecie, è agevole rilevare che i piani proposti dalle due società, Iregel e Sudgel, destinati ad essere attuati in un arco temporale di quasi diciassette anni, contemplanò un termine eccessivamente lungo sia rispetto al parametro normativo richiamato in via di interpretazione analogica sia, in ogni caso, rispetto alla effettiva attendibilità del giudizio di prognosi positiva di realizzazione del programma che, nella specie, difetta.

A quest'ultimo proposito, è sufficiente considerare, per quanto attiene alla relazione del professionista di cui al terzo comma dell'art. 161 l.f. per la società Iregel s.r.l., che essa è in parte erronea, nella parte in cui asserisce che il piano prevede il soddisfacimento dei creditori sociali nel termine di otto anni e, in parte, comunque, carente laddove indica i pagamenti che devono essere effettuati in esecuzione del piano genericamente con la voce "post 2019" (così anche la relazione depositata per la Sudgel s.r.l.).

Ma vi è di più, giacché la relazione dell'attestatore si basa, inverò, esclusivamente su una lettera d'intenti stipulata tra la proponente e la Marr S.p.A. in ordine alla successiva stipula di un contratto di locazione del capannone Industriale di proprietà della proponente (la cui conclusione è avvenuta solo dopo la sua redazione e precisamente il 29 agosto 2014), che costituisce la principale fonte di finanziamento dell'onere concordatario.

Sul punto, non può, del resto, neppure tralasciarsi di considerare che nel contratto in questione (cfr. all. n. 5 delle note depositate dalle proponenti il 16 settembre 2014), le parti hanno stabilito la durata di dodici anni, con facoltà, per la conduttrice di recedere anticipatamente, decorso il primo periodo di nove anni, con un preavviso di dodici mesi, circostanza questa che, *a fortiori*, si pone in evidente contraddizione con la previsione della durata del piano di concordatario di ben diciassette anni.

Simili considerazioni, d'altronde, conducono agevolmente a concludere per la inam-

missibilità anche della modifica/ integrazione dei due piani concordatari prospettata dalle ricorrente nelle richiamate note autorizzate depositate il 17 ottobre 2014, nella parte in cui le società hanno rappresentato la loro intenzione, a seguito dei rilievi formulati dal Tribunale, di ridurre a dieci anni sempre a decorrere dal 2016, in luogo dei quindici previsti nei programmi in esame, il piano di ammortamento dei mutui.

Si aggiunga, per esigenze di completezza- fermo restando il carattere assorbente delle argomentazioni sin qui illustrate- che, anche all'esito delle note esplicative depositate il 16 settembre u.s. e della documentazione Integrativa offerta in comunicazione, permangono, inoltre, sia pure in parte, i rilievi, già esposti nel decreto del 15/17 luglio 2014, circa l'inammissibilità della domanda, sotto il profilo della omessa indicazione: delle concrete modalità attuative del piano, analiticamente dei costi e dei ricavi per la durata del concordato e degli altri parametri contemplati dall'art. 186 bis, secondo comma, lett. a) L.F., delle modalità e dei termini di pagamento prospettati ai creditori, delle precisazioni (sia nel piano che nella relazione "giurata" di un professionista- il cui deposito è stato ommesso nello specifico (v.si all. n. 23 alle richiamate "note integrative")- di cui al capoverso dell'art. 160, secondo comma, per il pagamento non integrale dei creditori muniti di causa di prelazione.

Preme, poi, evidenziare che un ulteriore aspetto di inammissibilità delle proposte in esame si ravvisa nel mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria per i crediti dei lavoratori privilegiati (per i quali è contemplato un pagamento dilazionato) per quanto concerne il piano della Sudgef s.r.l. ed anche degli interessi con riguardo a quello della Sicilgel s.r.l. in liquidazione, atteso che l'art. 169 l.f. richiama espressamente l'art. 55 che, a sua volta, richiama l'art. 54, comma 3, l.f., con riferimento al decorso degli interessi dei crediti privilegiati (v.si anche C. Cost. n. 300/1986);

Vale, altresì, soggiungere che la Iregel, per procedere alla stipula del contratto di locazione della durata di dodici anni con la Marr avrebbe, comunque, dovuto richiedere la preventiva autorizzazione al Tribunale ai sensi dell'art. 161, comma VII, l.f. senza che possa pervenirsi a differenti conclusioni sulla base delle considerazioni esposte dalla società nelle menzionate note depositate il 16 settembre u.s.

Non possono, invero, ad avviso di questo collegio, rilevare in senso contrario le alleghe circostanze secondo cui detto accordo sarebbe stato stipulato in adempimento del preliminare già sottoscritto *inter partes* e avrebbe, comunque, comportato un vantaggio patrimoniale per la massa dei creditori, trattandosi, in ogni caso, di un atto di straordinaria amministrazione, per la stipula del quale la ricorrente doveva munirsi della preventiva autorizzazione del Tribunale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, non può che concludersi, dunque, per la inam-

missibilità delle domande di concordato depositate dalla Iregel s.r.l., dalla SudgeI s.r.l. e dalla Sicilgel s.r.l. in liquidazione, avuto riguardo, rispetto a quest'ultima, dei rilievi che precedono e del fatto che i piani proposti pur essendo distinti (con previsione, per ciascuno di essi, di diverse masse attive e passive) sono tra loro strettamente correlati, essendo contemplata in ognuno di essi la classe dei "crediti chirografari verso parti correlate", vale a dire nei confronti di altre società del gruppo e dei soggetti che ne detengono le partecipazioni (G... T... e la moglie L... C...), per i quali è previsto lo stralcio integrale.


**P.Q.M.**

visto l'art. 162 comma II L.F.,

dichiara inammissibili le proposte di concordato depositate dalla Iregel s.r.l., SudgeI s.r.l. e Sicilgel s.r.l. in liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle società ricorrenti ed al P.M.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV civile e fallimentare, il giorno

  
Il Giudice Delegato

Monica Montante

Il Presidente

Mauro Terranova

